

N. R.G. 4489/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Specializzata Imprese

Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

Raffaele Del Porto

PRESIDENTE

Alessia Busato

GIUDICE REL.

Angelica Castellani

GIUDICE

nel procedimento iscritto al nr. 4489/2020 V.G. instaurato da

██████████ con l'avvocato ██████████

contro

██████████ con l'avvocato ██████████

ha emesso il seguente

DECRETO

L'odierna ricorrente, allegato di essere comproprietaria, unitamente ad ██████████ di n. 690.000 azioni ordinarie della società ██████████, che la resistente era stata nominata rappresentante comune delle suddette azioni, con poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, e che, successivamente, tra le parti erano insorti contrasti a seguito dei quali non riponeva più fiducia nell'operato della resistente avendo la stessa esercitato il potere di rappresentanza nel proprio esclusivo interesse in conflitto con gli interessi della ricorrente. Specificava di aver provveduto in due occasioni a convocare l'assemblea dei comunisti al fine di deliberare la revoca della sig.ra ██████████ dalla carica di rappresentante comune ma che questa si era sottratta ad entrambe le suddette convocazioni impedendo l'adozione di alcun provvedimento. Ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1105 comma 4 c.c. chiedeva, in via principale, la revoca della resistente dalla carica di rappresentante comune e, in subordine, la convocazione dell'assemblea per deliberare sulla revoca.

Nello specifico parte ricorrente allegava che nel corso dell'assemblea dei soci di ██████████ del 05.06.2020 la resistente, in qualità di rappresentante delle azioni in comunione, aveva espresso



voto contrario all'azione di responsabilità sociale proposta dalla ricorrente nei confronti della resistente e voto favorevole alle delibera (ritenuta illegittima) di allargamento del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione in carica (composto da ricorrente e resistente) ed alla nomina della figlia della resistente quale ulteriore amministratore della società. Rilevava inoltre che, con tale provvedimento, la resistente l'aveva posta in minoranza all'interno del consiglio d'amministrazione di [REDACTED] così da impedire che il suo voto fosse decisivo con particolare riguardo all'approvazione della bozza di bilancio di [REDACTED] in relazione al quale aveva già espresso il proprio voto contrario avendo verificato che una serie di spese per complessivi euro 119.000,00 risultavano poste in essere dalla ricorrente nel suo esclusivo interesse o comunque ai danni della società.

Si costituiva la resistente che, ricostruita la vicenda societaria, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne eccepiva l'infondatezza.

Quanto al primo profilo allegava che la disposizione di cui all'art. 2347 cod. civ. richiamava il disposto dell'art. 1105 cod. civ. solo con riguardo alla nomina del rappresentante comune, non già con riguardo alla sua revoca, che poteva pertanto essere chiesta solo in sede contenziosa, segnalando inoltre che anche la disciplina di cui agli artt. 1105 e 1106 cod. civ. non era applicabile alla revoca dell'amministratore della cosa comune.

Quanto al merito, contestava la fondatezza delle allegazioni di parte ricorrente rilevando che l'incarico di rappresentante comune degli azionisti era stato conferito in forza di un mandato collettivo e in rem propriam che necessita, ai fini della revoca, del consenso di tutti i mandanti o della giusta causa. Contestava la sussistenza degli addebiti rilevando che, in occasione del consiglio di amministrazione del 26 maggio 2020, la ricorrente non era stata in grado di indicare alcuna voce di bilancio non veritiera, che l'azione di responsabilità non poteva comunque essere deliberata nel corso dell'assemblea del 5 giugno 2020 non essendo stata indicata all'ordine del giorno e che la decisione di ampliare il numero dei consiglieri si era resa necessaria per superare l'impasse conseguente il comportamento di parte resistente che, abusando della struttura paritetica del consiglio, ne paralizzava immotivatamente l'attività. Spiegava che la nomina della propria figlia quale terzo consigliere era collegata al carattere familiare della società ed era conseguenza della pluriennale collaborazione della figlia alla società.

Ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sia fondata.

In primo luogo vi è da dubitare che l'art. 1105 cod. civ., richiamato da parte ricorrente, trovi applicazione nel caso in cui non sia possibile il raggiungimento di una maggioranza in merito alla



revoca dell'amministratore della cosa comune.

La norma parrebbe infatti disciplinare il solo caso in cui l'amministrazione della cosa comune non sia possibile (per inerzia o per contrasto tra i comunisti sull'amministrazione) non già il diverso caso in cui l'amministratore già nominato non abbia più la fiducia di parte dei comunisti. In questo seconda ipotesi, infatti, non si tratta di supplire ad una mera inerzia della maggioranza (conseguente dissidi tra soci o il mero disinteresse alla gestione) ma di risolvere un contrasto tra uno o più comunisti e l'amministratore nominato, attività che ha un evidente rivolto contenzioso.

In ogni caso e passando alla specifica ipotesi oggi in esame, premesso che, secondo la migliore dottrina, dall'investitura del rappresentante comune derivano due distinti rapporti, l'uno, interno, tra comproprietari e rappresentante comune, l'altro esterno tra rappresentante e società, con applicazione dei principi del mandato in quanto compatibili, a deporre per l'inammissibilità del ricorso vi è anche il dato testuale dell'art. 2347 cod. civ. che richiama il disposto degli artt. 1105 e 1106 cod. civ. solo con riguardo alla nomina del rappresentante comune e non con riguardo alla sua revoca (*"...nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ....."*).

Pertanto, in assenza di una specifica norma che autorizzi l'adozione di tale provvedimento mediante procedimento camerale (come previsto per il condominio di edifici o ex art. 2409 cod. civ.) deve ritenersi che la decisione in merito alla revoca dell'amministratore della comunione e, ancor più, del rappresentante comune degli azionisti debba avvenire con le forme del procedimento contenzioso ordinario (con eventuale ricorso allo strumento cautelare), con applicazione delle norme sul mandato.

Trattandosi, per quanto già detto, di procedimento con evidente natura contenziosa le spese di lite devono essere liquidate ex art. 91 c.p.c.

Considerando che su alcuni dei profili di merito oggetto delle allegazioni di parte ricorrente astrattamente idonee all'accoglimento della domanda di revoca del mandato collettivo per giusta causa parte resistente non ha preso fondata posizione (significativamente con riguardo alla decisione di ampliare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e di provvedere alla nomina della figlia, decisione assunta senza che la mozione fosse all'ordine del giorno) le spese di lite possono essere compensate.



P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

spese compensate.

Brescia 15 luglio 2020

Il Presidente
dott. Raffaele Del Porto

